

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 22 bis

(Giunta esecutiva)(1)

1. La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
2. La Giunta esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo che ne ha deliberato la nomina.
3. Alla Giunta esecutiva compete l'adozione:
 - a) di atti indifferibili e urgenti salva ratifica da parte del Consiglio direttivo;
 - b) del programma annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;
 - c) degli atti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.
4. Il regolamento di funzionamento della Giunta esecutiva è deliberato dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera g).
5. Nelle more della costituzione della Giunta esecutiva gli atti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono adottati dal Consiglio direttivo.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/2021